

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4547

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(TREMELLONI)

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073

Seduta del 30 gennaio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel periodo dal 1° novembre 1958 al 1° novembre 1961 si è avuto un progressivo incremento del ruolo organico dei professori universitari per un complessivo ammontare di 374 posti (legge 18 marzo 1958, n. 311, articolo 25; legge 3 marzo 1961, n. 158, articolo 3; legge 26 gennaio 1962, n. 17, articolo 6).

Con l'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si è avuto un ulteriore incremento di complessivi 240 posti, ripartiti in due anni accademici (1963-64 e 1964-65) e di cui almeno un terzo è destinato al raddoppiamento delle esistenti cattedre di ruolo.

Il ritmo di incremento degli organici — reso necessario dalle sempre accresciute esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica — ha subito però un certo rallentamento, in quanto nessun nuovo posto è stato previsto per l'anno accademico 1962-63.

In vista delle accennate esigenze, si è perciò ravvisato di dovere prevedere un aumento di 20 posti per il corrente anno accademico.

Dato l'esiguo numero di posti, non è parso opportuno prevedere alcuna riserva per il raddoppiamento delle esistenti cattedre. Il che,

peraltro, non esclude che in concreto le Facoltà, nel deliberare, ai sensi delle vigenti disposizioni, circa l'assegnazione dei posti alle singole discipline, provvedano anche ad eventuali raddoppiamenti.

I termini per la presentazione delle ricerche di apertura dei concorsi e per i relativi bandi vengono rispettivamente prorogati al 31 marzo e al 30 aprile 1963. Ciò al fine di rendere possibile l'espletamento della procedura dei concorsi in tempo utile perché i posti possano essere coperti con nuove nomine dall'anno accademico 1963-64.

In accoglimento di voti espressi dalle autorità accademiche e tenuto, altresì, conto dell'aumento dei posti di ruolo si è ritenuto necessario proporre, correlativamente, un modesto incremento (100 posti) dei 600 posti di assistente ordinario che, con l'articolo 51 della legge n. 1073, sono stati istituiti per l'anno accademico 1962-63.

Avuto riguardo alla finalità di cui si intende provvedere con questi nuovi 100 posti, si è ritenuto di escludere l'applicabilità della riserva in favore delle cattedre cui sono addebi- tati assistenti straordinari, prevista dall'ar-

articolo 6, comma sesto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Il provvedimento — calcolandosi, per ogni posto di professore e di assistente, un costo medio annuo, rispettivamente, di lire 4.300.000 e lire 2.400.000 — comporta ogni anno una spesa media di lire 326.000.000.

Si prevede inoltre la concessione di un contributo straordinario per l'anno 1962-63 di

mille milioni a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

La copertura dell'onere, conseguente alla attuazione del provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63, è data dalla riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 399 e n. 564 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.

ART. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo. Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, per la concessione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

ART. 4.

All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 150 milioni ed a quello di lire 1.000 milioni relativo alla concessione di contributi straordinari alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 399 e n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.